

	COMUNE DI CAVALESE	PROVINCIA DI TRENTO
	N. RACC. Atti privati	dd.
	CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI LEGNAME	
	PROGETTO DI TAGLIO 3/2023 - “BOSTRICO 2022 VAL MOENA E TOVI TABIÀ”	
	In Cavalese, nella residenza municipale, tra i Signori:	
	1. Ing. Rossi Daniela nata a Rovereto (TN) il 22/10/1973 e domiciliata per la	
	carica in Cavalese, presso la sede del MUNICIPIO DI CAVALESE, Via F.lli Bronzetti	
	n. 2, codice fiscale n. 00270680226, il quale interviene ed agisce in rappresentanza	
	dello stesso nella sua qualità di Funzionario Responsabile incaricato.	
	2. Sig. xxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx(xxx) il xx.xx.xxx legale	
	rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxx (xx), via	
	xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxx, partita I.V.A xxxxxxxxxxxx, e ivi domiciliato ai fini del presente	
	rapporto contrattuale, viene redatta la seguente scrittura privata: -----	
	PREMESSO	
	che il Comune di Cavalese intende procedere alla vendita mediante trattativa privata	
	diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h e comma 4, della L.P. 19.07.1990, n. 23	
	del lotto di legname denominato “Bostrico 2022 Val Moena e Tovi Tabià di metri cubi	
	presunti 1.229 tariffari di cui stimati mc 983 commerciali netti derivanti da bostrico;---	
	Vista la Determina nr. xxxx d.d.01.12.2022 con la quale è stata accettata l'offerta	
	presentata dall'impresa xxxxxxxx con sede in xxxxxxxx (xxxx) di € xx,xx al mc per il	
	legname attaccato da bostrico con diametro superiore a cm 18,00 nell'ambito del	
	lotto in oggetto.-----	
	ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
	1. Il Comune di Cavalese, rappresentato dal Funzionario Responsabile incaricato, di	
	seguito denominato “Comune”, cede e vende all' Impresa xxxxxxxxxxxx con sede in	
	1	

xxxxxxxxxx (xx), via xxxxxxxxxxxxxx n. xxx, partita I.V.A xxxxxxxxxxxxx, di seguito

denominata "Ditta" che accetta il lotto di legname in piedi bostricato più sopra

descritto avverso il corrispettivo di base offerto di €/mc xx,xx sul volume netto

misurato più I.V.A di legge per i tronchi con diametro in punta > 21 cm. Per gli

assortimenti residuali, la Ditta corrisponderà i seguenti importi come da capitolato:----

a) per il legname da opera o paleria con diametro in punta compreso tra 15-20 cm il

prezzo unitario sarà xxxxxxxxx €/mc sul volume netto misurato più I.V.A di legge che

è pari al 70% del prezzo base;-----

b) per il residuo comprendente legna da ardere e cippato il prezzo unitario sarà di

xxxxxxx €/mc sul volume netto misurato più I.V.A di legge che è pari al 10% del

prezzo base;-----

2. La misurazione avverrà secondo le modalità descritte nei capitolati d'oneri

generale e particolare. -----

3. Il legname di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza

ulteriori spese ed oneri a carico del Comune, il quale declina ogni responsabilità per

eventuali vizi occulti della massa legnosa oggetto di vendita, compresa l'eventuale

presenza di schegge metalliche.-----

4. Il Comune dichiara che la massa ricavabile si presume quella riportata in

premessa, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.-----

5. Il Comune declina ogni responsabilità relativamente a minori volumi effettivi.-----

6. La Ditta dichiara la propria disponibilità ad acquistare alle medesime condizioni del

presente atto eventuali lotti boschivi suppletivi, che dovessero essere redatti

nell'area di lavorazione del lotto in oggetto in seguito a cause di forza maggiore

(schianti, bostrico, necessità emerse in fase di cantiere) nella misura massima del

20% del volume tariffario del Progetto di Taglio 1/2023.-----

ART. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO

1. La Ditta corrisponderà al Comune un totale presunto di € xxxxxxx + IVA 22%, salvo variazioni risultanti dal verbale di misurazione finale, oltre ad oneri della sicurezza relativi alla misurazione del legname di € 200,00 + IVA 22%, per complessivi € xxxxxxxxxx oltre ad IVA 22%. -----
2. La ditta entro una settimana dalla firma del contratto presenterà al Comune venditore idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) per circa la metà dell'importo di aggiudicazione fissato in € xxxxxxxxxx,xx svincolabile previo nulla osta del Comune ad ultimazione delle lavorazioni. Tale garanzia avrà anche valore di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C. -----
3. In alternativa alla fideiussione è ammesso il versamento dell'intero importo contrattuale a titolo di cauzione. Il Comune potrà farsi rivalsa della suddetta cauzione a risarcimento di: mancanti pagamenti per quanto dovuto; eventuale rimborso spese e/o risarcimento di danni di qualunque natura che l'Amministrazione dovrà sostenere/subire; mancato esbosco dei lotti nei termini previsti nonché per l'occupazione indebita dei piazzali di deposito oltre congrui termini temporali.-----
4. La Ditta ad avvenuta misurazione della metà del legname stimato dal progetto di taglio, come accertato dal/dai verbale/i di misurazione, la Ditta verserà come 1^ acconto la somma di € xxxxxxxx,xx oltre ad IVA, oltre a tutti gli oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 oltre ad IVA. La scadenza presunta di primo acconto è prevista a 60 giorni dall'inizio dei lavori certificato dalla data del verbale di consegna ovvero entro il xx.xx.xxxxx. -----
5. Il Comune potrà emettere una ulteriore fattura di acconto intermedia se venisse

concessa per motivi da accertarsi, una proroga ai termini di ultimazione dei lavori,
per un importo calcolato sulla base del quantitativo esboscato. -----

6. Il saldo complessivo sarà quantificato in seguito alla misurazione finale di tutto il
materiale che dovrà essere esboscato in ogni caso entro e non oltre il 30/11/2023
e ad avvenuta redazione del verbale di misurazione finale da parte del
Responsabile dell'Ufficio Foreste e Ambiente. Dall'importo totale saranno detratti
gli acconti già versati.-----

7. A ciascuna delle scadenze sopra riportate per gli acconti e per il saldo Il Comune
provvederà ad emettere una fattura che dovrà essere saldata entro 30 giorni dalla
data di emissione ad eccezione del primo acconto che dovrà avvenire entro 15
giorni. Il mancato pagamento comporterà automaticamente la rescissione del
contratto di vendita. In caso di rescissione di contratto il Comune potrà farsi
rivalsa sulla cauzione depositata per coprire eventuali costi e danni aggiuntivi tra i
quali eventuale deprezzamento del materiale non esboscato o gli oneri
amministrativi susseguenti. -----

8. Il legname potrà essere prelevato dalla Ditta ad avvenuto pagamento della
fattura.-----

9. Qualora l'importo corrispondente al volume del legname derivante da misurazione
finale effettuata dal personale comunale, sia superiore all'importo pattuito, la Ditta
dovrà provvedere al pagamento dell'importo superiore corrispondente alle
condizioni previste dall'articolo 1, punto 1.-----

ART. 3 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'impresa boschiva assegnataria dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle
assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri
dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal

vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali. Pertanto, la stessa dichiara di sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, anche per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento dell'attività delle imprese appaltatrici da essa incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs. 81/08 e ss.mm. Delimitazione di cantiere, segnaletica e gestione delle interferenze, saranno a totale e completo carico dell'acquirente che solleva pertanto fin d'ora la committenza da ogni responsabilità a riguardo.-----

2. In fase di misurazione del legname dovranno essere rispettate le condizioni individuate nell'allegato DVR – procedure di lavoro in sicurezza – Custodi forestali inerente le procedure per la misurazione del legname, che costituiscono parte integrante del presente contratto benché non allegati, specificando espressamente di conoscerne perfettamente il contenuto ed il significato.-----

3. La Ditta eseguirà direttamente le operazioni di utilizzazione, e dichiara di possedere i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale).-----

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati, qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione. -----

2. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione e gli oneri della sicurezza. L'acquirente non potrà cedere ad

altri, né in tutto, né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto, i residui di
utilizzo classificati materiale da cippato e/o legna da ardere risultano
dell'acquirente e dovranno essere asportati dal lotto. -----

3. Sono a carico dell'acquirente le spese per la pulizia dei piazzali di
accatastamento del legname e per il ripristino delle infrastrutture viarie usurate
durante le operazioni di esbosco. Tali operazioni potranno essere approntate
direttamente dalla Ditta con i suoi mezzi, oppure la stessa potrà versare al Comune
il corrispettivo necessario per le operazioni di ripristino, come quantificato dalla
nota rilievo danni che sarà allegata al verbale di misurazione finale. -----

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura privata si fa
riferimento alle prescrizioni espresse nel progetto di taglio e nel capitolato speciale
d'appalto, nonché alle istruzioni impartite in sede di consegna (per quanto non
diversamente previsto nel presente atto), che la Ditta dichiara di conoscere in ogni
loro parte, alle norme generali del Codice Civile, e per quanto possibile, alle
consuetudini in materia. -----

ART. 5 – MODALITA' E TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI

1. La Ditta si impegna altresì ad iniziare i lavori, solo dopo la consegna del lotto
portarli a termine entro il 30.11.2022. Le operazioni potranno essere sospese a
causa delle condizioni atmosferiche. Scaduto il termine finale il Comune potrà
applicare una penalità pari all'1 per mille e comunque complessivamente non
superiore al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art.113 bis del
D.lgs.50/2016. -----

2. A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l'Amministrazione comunale potrà
concedere una eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne
ritenga corretti i presupposti. La proroga verrà concessa previa proroga della

scadenza della fideiussione bancaria presentata dalla Ditta come garanzia. -----

ART. 6 –COLLAUDO

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri particolare da parte della Ufficio foreste e ambiente del Comune e sarà corredato dalla nota di rilievo danni che rileverà i danni alle infrastrutture derivanti da usura e quantificherà i costi per il ripristino. -----

2. Nel caso in cui l'acquirente arrecasse ulteriori danni al patrimonio comunale mobile e immobile o alle altre infrastrutture utilizzate nelle operazioni di esbosco, dovrà darne immediata notizia alla committenza, che valutata la gravità dell'accaduto, concederà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, la committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalla presente scrittura. -----

ART. 7 –CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si concluderà con il pagamento da parte dell'acquirente degli acconti e del saldo di tutto il materiale esboscato come descritto dall'art. 2, oltre che con l'esecuzione delle operazioni di ripristino descritte dall'art. 4 entro i termini stabiliti dall'art. 5.-----

2. Accertata l'esecuzione delle operazioni di cui al punto 1. Il Comune disporrà lo svincolo della fideiussione indicata al punto dall'art.2. -----

ART. 7 – RECESSO DAL CONTRATTO

Nel caso in cui l'acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita la committenza potrà richiedere un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti. La committenza si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del

Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:

1. pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; -----

2. sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; -----

3. si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; in tal caso, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate;-----

4. in caso di fallimento della Ditta. -----

3. La committenza ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, provvedendo al pagamento dei lavori eseguiti.-----

ART. 8 – CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale fra venditore ed acquirente in materia tecnico-boschiva saranno deferite al giudizio dell'Ufficio distrettuale delle foreste ed in seconda istanza all'Autorità giudiziaria competente. -----

2. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento. -----

ART. 9 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Cavalese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.-----

2. L'impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato, da ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 12, dd. 10/02/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. -----

3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. -----

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. -----

5. L'Amministrazione esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. -----

6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi. -----

ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY

I firmatari del presente atto dichiarano espressamente di prestare il Consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. -----

ART. 11 – SPESE E REGISTRAZIONI

Le spese derivanti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa sono a totale carico dell'impresa. -----

I contraenti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

La presente scrittura privata previa lettura fatta dalle parti viene dalle stesse dichiarata conforme alla loro volontà e quindi dalle stesse approvata e sottoscritta.

LA DITTA

COMUNE DI CAVALESE

xxxxxxxxxxxxxxxx

Il Funzionario Responsabile

Sig. xxxxxxxxxx

Ing. Daniela Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.